

versamenti.

**L'articolo 5** regola gli effetti del rimpatrio. Il rimpatrio produce, nei limiti degli importi indicati nella dichiarazione riservata, la preclusione di ogni accertamento tributario e contribuivo per i periodi d'imposta in corso fino al 31 dicembre 2007, per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento. Inoltre estingue le sanzioni amministrative e previdenziali ed opera come causa di non punibilità per i reati indicati nella lettera c). In tal caso gli interessati possono opporre agli organi di accertamento gli effetti preclusivi ed estintivi derivanti dalla presentazione della dichiarazione riservata con invito a detti organi a controllare l'esattezza degli importi corrisposti.

Per quanto riguarda gli effetti preclusivi degli accertamenti essi non si producono qualora la violazione sia stata constatata oppure siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività di accertamento nei confronti degli interessati. La causa di non punibilità per i reati di cui alla lettera c) non opera, invece, qualora per gli illeciti penali ivi indicati sia stato già avviato un procedimento penale.

Il rimpatrio determina anche uno specifico regime di riservatezza per i conti che accolgono le disponibilità rimpatriate e successivamente reinvestite. E' previsto che, nei limiti dell'ammontare rimpatriato, gli intermediari non sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria dati e notizie relative ai rapporti aperti ad eccezione della rilevazione prevista dall'art. 7, comma 6, del d.p.r. n. 29 settembre 1973, n. 605. Il regime di riservatezza è garantito anche nel caso in cui le attività rimpatriate, pur reinvestite, sono trasferite presso altri intermediari.

Per il denaro e le attività finanziarie rimpatriate gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto legge n. 167 del

1990 e gli intermediari non sono tenuti ad effettuare le comunicazioni nominative previste dall'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 167 del 1990.

Restano invece fermi gli obblighi di rilevazione e comunicazione previsti dalla normativa antiriciclaggio e gli obblighi di informazione previsti dalla legge penale, dalla normativa sull'applicazione delle misure di prevenzione e, ove previsti, dalla legge civile. Specifiche disposizioni regolano la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro e la tassazione dei redditi delle stesse realizzati dal 1° gennaio 2008 fino alla data del rimpatrio. Per detti redditi è data agli interessati l'opzione tra la determinazione analitica ovvero quella forfetaria prevista dall'art. 6 del decreto legge n. 167 del 1990.

## Art. 5 - Effetti del rimpatrio

1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attività finanziarie effettuato ai sensi degli articoli 2 e 3 e nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 4:

a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio;

b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall' articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990 , relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate;

c) esclude, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate, la punibilità per i reati tributari di cui agli **articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11** del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale , nonché per i reati previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2634, 2635 del Codice Civile e dagli articoli 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 della legge fallimentare sempreché detti reati siano riferiti alle somme oggetto di rimpatrio.

2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di antiriciclaggio indicati all'articolo 6, comma 1, e quelli di rilevazione previsti dagli articoli 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari non effettuano le comunicazioni all'amministrazione finanziaria previste dall' articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990 . Gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari e previdenziali, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui all'articolo 3. Sono dovute le comunicazioni previste dall'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

3. Per quanto riguarda la non comunicazione all'amministrazione finanziaria disposta dal comma 2, qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie indicati nel comma 2, gli intermediari devono comunicare alla medesima amministrazione i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate, nonché quelli eccedenti i medesimi.

4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attività di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonché per l'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

5. Relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello precedente, ove la dichiarazione medesima sia presentata nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2009.

6. Relativamente alle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano all'intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo, la ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attività.

7. In caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi e estintivi di cui al comma 1 con invito a controllare la congruità della somma di cui all'articolo 2 o 3, comma 1, in relazione all'ammontare delle attività indicato nella dichiarazione riservata. Previa adesione dell'interessato, le basi imponibili fiscali e contributive determinate dalle amministrazioni competenti sono definite fino a concorrenza degli importi dichiarati.

8. Il rimpatrio delle attività non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo (comprovata dagli Uffici...). Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione riservata. La conoscenza dell'intervenuta presentazione della dichiarazione riservata ai sensi degli articoli 2 e 3 non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. La presentazione della dichiarazione riservata ai sensi degli articoli 2 e 3 non costituisce notizia di reato.

9. Gli interessati possono comunicare agli intermediari cui è presentata la dichiarazione riservata i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dal 1 gennaio 2008 e prima della presentazione della dichiarazione medesima, fornendo contestualmente la provvista corrispondente alle imposte dovute, che sarebbero state applicate dagli intermediari qualora le attività finanziarie fossero già state depositate presso gli stessi. Nei confronti degli intermediari si applica l'articolo 4, comma 4. La determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel presente comma può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'art. 6 del decreto-legge n. 167 del 1990. In tal caso, sui redditi così determinati, l'intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al precedente periodo è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si è perfezionata l'operazione di rimpatrio

10. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro e altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del presente decreto, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi del comma 2, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al comma 2, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente.